

Delibera n. 13 del 17 Marzo 2022

Oggetto: Discussione in merito ad attivazione corsi ECM a favore degli iscritti per l'esercizio finanziario 2022

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di marzo presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X	
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X	
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X	
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X	
Marchetti	Daniela	Consigliere	X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere		X
Mancini	Marco	Consigliere	X	
Di Rocco	Gloria	Consigliere	X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X	
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere	X	
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere	X	

Presenti n. 14 Assenti n. 1

Il Consiglio

- **Vista** la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2 lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "[...] provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";
- **Visto** l'art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano "per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità";
- **Visto** l'art. 24, I comma dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» del 02.02.2017, ai sensi del quale "Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua";

- **Visto** l'art. 32 del citato Accordo in base al quale “1. *Il professionista sanitario consegue il diritto al riconoscimento dei crediti formativi con il superamento positivo delle verifiche finali, laddove previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., degli eventi erogati dai provider e con il compimento delle attività formative consistenti nell'attività di formazione individuale. 2. Fuori dai casi di formazione individuale, il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ad eventi è consentita esclusivamente ai provider [...]”;*
- **Vista** quanto disposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi con delibera n. 14 del 23.04.2021, in merito alla proposta di modifica delle attività formative non erogate da *provider* e rientranti nella formazione individuale e autoformazione;
- **Considerato** che il CNOP, più volte, in sedi istituzionali, quali le riunioni del Consiglio stesso, ha manifestato l'intenzione di attivarsi, a favore di tutti gli iscritti, in merito all'iniziativa in oggetto;
- **Considerato** che lo stesso CNOP ha disatteso quanto preannunciato, rimettendo, di fatto, agli iscritti, la gestione dell'adempimento in questione;
- **Ritenuto** opportuno, in maniera prudentiale e nelle more della definizione del contenzioso in essere, in via straordinaria e non strutturale, considerata in particolare l'emergenza contingente e l'inerzia del CNOP, sostenere, limitatamente all'anno 2022, l'erogazione di attività formativa utile ad agevolare gli iscritti nell'acquisizione obbligatoria dei crediti formativi degli eventi erogati dai *provider* entro la data del 31/12/2022;
- **Ritenuto** di prevedere, per l'iniziativa in oggetto, un budget massimo di euro dieci mila (10000/00);
- **Considerato** l'intento e l'auspicio di poter collaborare e condividere la predetta iniziativa con altri Ordini territoriali e con l'ENPAP al fine di garantire agli iscritti un'offerta formativa più ampia nonché, in ottemperanza art. 1 della l. 241/90 s.m.i., il perseguimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- **Visto** il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- **Visto** il D.L. 16-7-2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 1, Il comma, ai sensi del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*
- **Preso atto**, dunque, che nei limiti della soglia di € 139.000,00 (centotrentanovemila/00), l'affidamento del servizio di erogazione, accreditamento e gestione dei corsi che attribuiscono crediti formativi ECM ai *provider* può avvenire mediante la procedura di affidamento diretto e, dunque, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.;
- **Visto** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e, in particolare, l'art. 38, rubricato “appalti congiunti occasionali”, ai sensi del quale “1. *Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici. 2. Se la procedura d'appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a*

nome e per conto di tutte le amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.”;

- **Considerato** che l'affidamento in forma congiunta costituisce uno strumento utile per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione istituzionale nonché per l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi connessi con l'espletamento della procedura nonché per la realizzazione di economie di scala che garantiscano un risparmio di spesa;

- **Considerato**, dunque, che qualora vi siano più Ordini Territoriali, nonché l'ENPAP, che intendano procedere al medesimo affidamento del servizio di erogazione, accreditamento e gestione dei corsi che attribuiscono crediti formativi ECM, in caso di appalto congiunto occasionale sarà necessario stipulare una convenzione tra i soggetti coinvolti al fine di regolamentare i ruoli di ciascuna parte, definire le attività in comune, il contenuto tecnico ed economico essenziale dell'affidamento, la ripartizione delle responsabilità, dei costi nonché ogni altro aspetto connesso all'affidamento ed esecuzione delle attività inclusa la gestione del contenzioso ed, eventualmente, la possibilità che uno tra i soggetti firmatari possa ricoprire il ruolo di soggetto capofila e stazione appaltante ai fini dell'acquisizione del servizio con conseguente eventuale nomina di un RUP unico;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare l'iniziativa volta a sostenere l'erogazione di attività formativa utile per agevolare gli iscritti nell'acquisizione obbligatoria dei crediti formativi degli eventi erogati dai *provider* entro la data del 31/12/2022;
- di prevedere, per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, un budget massimo di € 10000;
- di delegare il Presidente e il Direttore amministrativo, ognuno per il proprio ambito di competenza, a porre in essere gli adempimenti necessari per la realizzazione della stessa, eventualmente coinvolgendo, al fine di garantire agli iscritti un'offerta formativa più ampia, in un'ottica di leale e proficua collaborazione e in osservanza dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, altri Ordini territoriali appartenenti alla comunità professionale, nonché l'ENPAP.

Approvato nella seduta Consiliare del 17/03/2022

Votazione

Favorevoli: 9 (Perilli, Cecilia, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Cerratti, Ciabattoni, Perazzini, Ciccocioppo)

Contrari: 5 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Di Girolamo, Di Fiore)

Astenuti: 0

Il Presidente

Dott. Enrico Perilli



Il Segretario

Dott. Matteo Perazzini

